



CONFINDUSTRIA

Gli aspetti fiscali del PIANO TRANSIZIONE 4.0



Giulia Abruzzese – *Politiche fiscali - Confindustria*

CREDITO DI IMPOSTA INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI (CO. 1054-1058)

Investimenti in beni «ordinari» materiali e immateriali (co. 1054-1055)

Investimenti in beni 4.0 materiali e immateriali (co. 1056-1058)

*Aliquote diverse
se 2021 o 2022*

Dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022

o fino al 30 giugno 2023 (con prenotazione e acconto)



MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

*Aliquote diverse
se 2021 o 2022*

Rileva quindi il momento di EFFETTUAZIONE dell'investimento (criteri di **competenza fiscale** ex art. 109 , commi 1 e 2 del TUIR)

In caso di compravendita di beni mobili

- rileva il momento in cui il fornitore consegna (DDT o documento comunque emesso ai fini del trasporto del bene; se successiva alla consegna o spedizione, rileva la data di passaggio della proprietà o di altro diritto reale)
- per l'acquisto in leasing: rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario. Se il contratto prevede la clausola di prova a favore del locatario, rileva la dichiarazione di esito positivo del collaudo



MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

*Aliquote diverse
se 2021 o 2022*

Rileva quindi il momento di EFFETTUAZIONE dell'investimento (criteri di **competenza fiscale** ex art. 109 , commi 1 e 2 del TUIR)

- per l'acquisto con contratti di **appalto**: rileva il momento di ultimazione della prestazione; se il contratto prevede la liquidazione dei corrispettivi a SAL definitivi (cioè con verifica e accettazione senza riserve di ciascuno stato di avanzamento lavori) fa fede il momento della liquidazione del singolo SAL;
- per i beni realizzati **in economia**: rilevano i costi imputabili all'investimento, sostenuti nel periodo agevolato.

Locazione operativa o noleggio: sono **esclusi** dal beneficio i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio (l'agevolazione può, al ricorrere dei requisiti previsti, spettare al soggetto locatore o noleggiante - **oggetto principale dell'attività**).

STRUMENTALITÀ DEI BENI

AMBITO OGGETTIVO

investimenti in “beni materiali **strumentali nuovi**”

- **anche beni strumentali** di costo unitario **inferiore a 516,46 €**
(artt. 102, co. 5, e 54, co. 2, TUIR)

✓ I beni, conseguentemente, devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa.

Sono, pertanto, esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (c.d. **beni merce**), come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita.



AMBITO OGGETTIVO

investimenti in “beni materiali strumentali **nuovi**”

NOVITA' DEL BENE:

- ✓ beni **non** utilizzati, a qualunque titolo
- ✓ bene complesso: il requisito della novità va verificato rispetto all'intero bene

SONO INCLUSI:

- Beni esposti in *showroom* (utilizzati solo a scopo dimostrativo)

Riferimenti di prassi: circ. AE n. 90/2001, n. 4/2002, n. 44/2009, n. 5/2015, oltre alle più recenti n. 23/2016 e n. 4/2017.



BENI «ORDINARI»

AMBITO SOGGETTIVO

- Società di persone
- Società di capitali
- Imprese individuali
- Enti non commerciali
- Stabili organizzazioni di non residenti
- **Esercenti arti e professioni**



AMBITO OGGETTIVO

Beni materiali e **immateriali** diversi da Allegato A e B

Beni
strumen
tali
nuovi

Esclusioni

- *Imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato senza continuità, etc.*
- *Imprese destinatarie di sanzioni interdittive*
- *Sicurezza lavoro e reg. contributiva*

Esclusioni

- *Mezzi di trasporto a motore art. 164, co. 1, TUIR*
- *Aliquota ammortamento < 6,5%*
- *Fabbricati e costruzioni*
- *Beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa*
- *Condutture, condotte, m. rotabile,...*



AMBITO SOGGETTIVO

- Società di persone
- Società di capitali
- Imprese individuali
- Enti non commerciali
- Stabili organizzazioni di non residenti

Esclusioni

- *Imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato senza continuità, etc.*
- *Imprese destinatarie di sanzioni interdittive*
- *Sicurezza lavoro e regolarità contributiva*

Beni
strumentali
nuovi

AMBITO OGGETTIVO

- Beni materiali di cui all'Allegato A LdB 2017
- Beni immateriali di cui all'Allegato B LdB 2017



BENI 4.0 – GLI ALLEGATI «A» E «B»

Beni (anche **software**) finalizzati a favorire la trasformazione tecnologica e digitale secondo il **paradigma 4.0** (*interconnessione, scambio di dati, integrazione costante dei sistemi produttivi*)



anche ammodernamento o *revamping* dei sistemi di produzione esistenti

Allegato A:

- **Automazione: beni con funzionamento controllato da sistemi computerizzati e/o gestiti tramite sensori (es. MACCHINE UTENSILI, ROBOT COLLABORATIVI, MAGAZZINI AUTOMATIZZATI)**

Queste macchine devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

- controllo per mezzo di CNC (*Computer Numerical Control*) e/o PLC (*Programmable Logic Controller*),
- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o *part program*,
- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo,
- interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive,
- rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

- sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto,
- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni *set* di sensori e adattività alle derive di processo,
- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico)

BENI 4.0 – GLI ALLEGATI «A» E «B»

Beni (anche **software**) finalizzati a favorire la trasformazione tecnologica e digitale secondo il **paradigma 4.0** (*interconnessione, scambio di dati, integrazione costante dei sistemi produttivi*)



Allegato A (segue):

- **Sistemi per il monitoraggio della qualità e sostenibilità** (es: DISPOSITIVI PER IL TEST DELLE POLVERI METALLICHE, SISTEMI INTELLIGENTI E CONNESSI DI MARCATURA E TRACCIABILITÀ DEI LOTTI PRODUTTIVI E/O DEI SINGOLI PRODOTTI, SISTEMI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DELLE MACCHINE)
- **Interazione: dispositivi per interazione uomo/macchina e per il miglioramento della sicurezza e dell'ergonomia del posto di lavoro 4.0** (es: BANCHI E POSTAZIONI DI LAVORO DOTATI DI SOLUZIONI ERGONOMICHE IN GRADO DI ADATTARLI IN MANIERA AUTOMATIZZATA ALLE CARATTERISTICHE FISICHE DEGLI OPERATORI, SISTEMI PER IL SOLLEVAMENTO DI PARTI PESANTI O AD ALTE TEMPERATURE, DISPOSITIVI WEARABLE, DISPOSITIVI DI REALTÀ AUMENTATA)


BENI 4.0 – GLI ALLEGATI «A» E «B»

Beni (anche **software**) finalizzati a favorire la trasformazione tecnologica e digitale secondo il **paradigma 4.0** (*interconnessione, scambio di dati, integrazione costante dei sistemi produttivi*)

Allegato B

Beni immateriali (*software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni*) connessi a investimenti in beni materiali «**Industria 4.0**» (es. SOFTWARE, SISTEMI, PIATTAFORME E APPLICAZIONI PER LA PRODUZIONE AUTOMATIZZATA E INTELLIGENTE; PER L'UTILIZZO LUNGO LE LINEE PRODUTTIVE DI ROBOT, ROBOT COLLABORATIVI E MACCHINE INTELLIGENTI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI, LA QUALITÀ DEI PRODOTTI FINALI E LA MANUTENZIONE PREDITTIVA; PER LA GESTIONE DELLA REALTÀ AUMENTATA TRAMITE WEARABLE DEVICE; PER LA PROTEZIONE DI RETI, DATI, PROGRAMMI, MACCHINE E IMPIANTI DA ATTACCHI, DANNI E ACCESSI NON AUTORIZZATI)

Dal 2019 anche tramite soluzioni di cloud computing



Recap

BENI «ORDINARI» MATERIALI

Tipo di investimento	Ambito temporale	Valore investimento	Agevolazione	Utilizzo del credito	Adempimenti
Bene strumentale materiale non 4.0	01.01.2020–15.11.2020 (o 30.06.2021 con prenotazione)	max 2 mln €	Credito di imposta 6% comma 188 LdB 2020	Cinque quote annuali di pari importo a partire dall'anno successivo a quello entrata in funzione dei beni	Indicazione norma in fattura
	16.11.2020 - 31.12.2021 (o 30.06.2022 con prenotazione)	max 2 mln €	Credito di imposta 10% (15% lavoro agile) comma 1054 LdB 2021	Tre quote annuali a partire da entrata in funzione dei beni Unica quota annuale se ricavi o compensi < 5 mln euro	Indicazione norma in fattura
	01.01.2022 - 31.12.2022 (o 30.06.2023 con prenotazione)	max 2 mln €	Credito di imposta 6% comma 1055 LdB 2021	Tre quote annuali a partire da entrata in funzione dei beni	Indicazione norma in fattura



BENI «ORDINARI» IMMATERIALI

Recap

Tipo di investimento	Ambito temporale	Valore investimento	Agevolazione	Utilizzo del credito	Adempimenti
Bene strumentale immateriale non 4.0	2020	-	Nessuna agevolazione	-	-
	16.11.2020 - 31.12.2021 (o 30.06.2022 con prenotazione)	max 1 mln €	Credito di imposta 10% (15% lavoro agile) comma 1054	Tre quote annuali a partire da entrata in funzione dei beni Unica quota annuale se ricavi o compensi < 5 mln euro	Indicazione norma in fattura
	01.01.2022 - 31.12.2022 (o 30.06.2023 con prenotazione)	max 1 mln €	Credito di imposta 6% comma 1055	Tre quote annuali a partire da entrata in funzione dei beni	Indicazione norma in fattura



**soluzioni
Cloud??**



Recap

BENI 4.0 MATERIALI

Tipo di investimento	Ambito temporale	Valore investimento	Agevolazione	Utilizzo del credito	Adempimenti
Bene strumentale materiale 4.0 (Allegato A)	01.01.2020 – 15.11.2020 (o 30.06.2021 con prenotazione)	fino a 2,5 mln €	Credito di imposta 40%	Cinque quote annuali di pari importo a partire dall'anno successivo a quello di interconnessione dei beni	- Indicazione norma in fattura
	comma 189 LdB 2020	da 2,5 a 10 mln €	Credito di imposta 20%		- Perizia tecnica semplice o attestato di conformità (o dichiarazione del legale rappresentante se costo < 300.000 €)
					- Comunicazione MiSE
	16.11.2020 - 31.12.2021 (o 30.06.2022 con prenotazione)	fino a 2,5 mln €	credito di imposta 50%	Tre quote annuali a partire da interconnessione dei beni	- Indicazione norma in fattura
		da 2,5 a 10 ml di €	credito di imposta 30%		- Perizia asseverata o attestato di conformità (o dichiarazione del legale rappresentante se costo < 300.000 €)
		da 10 a 20 mln di €	credito di imposta 10%		- Comunicazione MiSE
	01.01.2022 - 31.12.2022 (o 30.06.2023 con prenotazione)	fino a 2,5 mln €	credito di imposta 40%	Tre quote annuali a partire da interconnessione dei beni	- Indicazione norma in fattura
		da 2,5 a 10 ml di €	credito di imposta 20%		- Perizia asseverata o attestato di conformità (o dichiarazione del legale rappresentante se costo < 300.000 €)
		da 10 a 20 mln di €	credito di imposta 10%		- Comunicazione MiSE



Recap

BENI 4.0 IMMATERIALI

Tipo di investimento	Ambito temporale	Valore investimento	Agevolazione	Utilizzo del credito	Adempimenti
Bene strumentale immateriale 4.0 (Allegato B)	01.01.2020 – 15.11.2020 (o 30.06.2021 con prenotazione) comma 190, LdB 2020	Fino a 700.000 €	Credito di imposta 15%	Tre quote annuali a partire da anno successivo a interconnessione	-- Indicazione norma in fattura - Perizia tecnica semplice o attestato di conformità (o dichiarazione del legale rappresentante se costo < 300.000 €) - Comunicazione MiSE
	16.11.2020 - 31.12.2022 (o 30.06.2023 con prenotazione) comma 1058 LdB 2021	max 1 mln € (?)	Credito di imposta 20%	Tre quote annuali a partire da interconnessione	- Indicazione norma in fattura - Perizia asseverata o attestato di conformità (o dichiarazione del legale rappresentante se costo < 300.000 €) - Comunicazione MiSE



INTERCONNESSIONE

Requisito indispensabile : INTERCONNESSIONE al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Quando un bene si definisce «**interconnesso**»?

1. Quando **scambia informazioni con sistemi interni** (es. sistema gestionale, sistemi di pianificazione, progettazione, ecc.) **e/o esterni** (es. clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute;
2. Quando è **identificato univocamente**, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

FRUIZIONE DEL CREDITO 4.0 E ADEMPIMENTI

Credito utilizzabile **esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo**, a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione.
Nelle more dell'interconnessione --> credito di imposta beni «tradizionali»

Oneri documentali

- **Perizia asseverata**, rilasciata da ingegnere o perito industriale; o **attestato di conformità** rilasciato da un ente di certificazione accreditato.
- Per i beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro, sufficiente **una dichiarazione resa dal legale rappresentante**.
- **Comunicazione al MiSE**

**Avviso MiSE
29 dicembre
2020**



Contenuto perizia

Accertare che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli Allegati A e B annessi alla Legge di Bilancio 2017 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.



REGOLE COMUNI

1. Conservare **documentazione** attestante effettivo sostenimento dei costi e la loro corretta determinazione
2. Necessaria **indicazione in fattura dei riferimenti normativi**

Risposte a interpello nn. 438 e 439 del 5 ottobre 2020

Cessionario che riscontri l'assenza dell'indicazione del riferimento normativo, può riportare autonomamente la dicitura su ciascun documento, con scrittura indelebile o mediante l'utilizzo di un apposito timbro.

Nel caso di **fatture in formato elettronico**, l'acquirente può:

- stampare il documento, annotando sulla copia cartacea, con "scritta indelebile", il riferimento normativo e conservarlo ai sensi dell'art. 39, DPR n. 633/72;
- trasmettere a SDI un documento elettronico al fine di integrare la fattura originaria. Il file, anch'esso in formato xml, dovrà riportare gli estremi della fattura elettronica e i dati necessari per l'integrazione, ossia il suddetto riferimento normativo. Il file dovrà essere conservato insieme alla fattura.



REGOLE COMUNI


Costo beni agevolabili: determinato ai sensi dell'articolo 110 TUIR (e per investimenti mediante contratti di locazione finanziaria, costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni).

Nozione di costo da adottare comprende **anche gli oneri accessori di diretta imputazione.**

OIC 16: rientrano nella base di calcolo del credito anche i costi di progettazione, i trasporti, i dazi su importazione, i costi di installazione, i costi ed onorari di perizie e collaudi, i costi di montaggio e posa in opera ed i costi di messa a punto. Sono esclusi gli interessi passivi (salvo che non siano capitalizzati) e le spese generali.

Rientra nel costo dell'investimento agevolabile anche l'eventuale IVA indetraibile (vedi par. 3.1, Circ. n. 44/E/2009)

L' Agenzia delle Entrate (Circ. n. 4/E del 2017) ha precisato, con riferimento alle precedenti misure di super e iperammortamento, che il costo dei beni agevolabili va assunto al lordo di eventuali **contributi in conto impianti**, indipendentemente dalla loro modalità di contabilizzazione.




REGOLE COMUNI

Compensazione solo attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

Non sussiste l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emergono i crediti stessi.



In caso di incapienza di debiti fiscali e contributivi in un dato anno, l'importo del credito inutilizzato può essere compensato già dall'anno successivo aggiungendolo a quello di competenza. Analogamente ad altre agevolazioni, infatti, la quota corrispondente ad un terzo del credito di imposta maturato costituisce, per ciascuno dei tre periodi di imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito. L'Amministrazione ha specificato che, in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nel predetto limite, l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi d'imposta successivi.



FRUIZIONE DEL CREDITO E ADEMPIMENTI

Risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021: codici tributo

Per il credito d'imposta previsto dalla L. 160/2019 i codici tributo sono i seguenti:

- beni ordinari: “6932” denominato “*Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019*”;
- beni materiali 4.0: “6933” denominato “*Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019*”;
- beni immateriali 4.0: “6934” denominato “*Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019*”.

Per il credito d'imposta introdotto dalla L. 178/2020:

- beni ordinari materiali e immateriali: “6935” denominato “*Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020*”;
- beni materiali 4.0: “6936” denominato “*Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020*”;
- beni immateriali 4.0: “6937” denominato “*Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020*”.



I PROFILI INTERTEMPORALI

Norme con valenza retroattiva. Decorrenza anticipata al 16 novembre 2020.

Nuova disciplina dovrebbe trovare applicazione **agli investimenti prenotati o effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020**, lasciando impregiudicata l'applicazione dalla Legge di Bilancio 2020 a quelli effettuati prima di tale data (o consegnati entro il 30 giugno 2021 con prenotazione entro il 16 novembre 2020).

E per ordini conclusi entro il 31 dicembre 2019 (che, dunque dovrebbero aver “prenotato” “la disciplina dell’iperammortamento, recata dalla Legge di Bilancio 2019) ma per i quali non sia stata rispettato il termine ultimo di consegna fissato al 31 dicembre 2020?

Questi profili intertemporali rilevano anche per indicazione in fattura (INVESTIMENTI DAL 16 NOV 2020) in assenza di un riferimento normativo: necessaria integrazione



CREDITO DI IMPOSTA RICERCA, SVILUPPO INNOVAZIONE E DESIGN

Ricerca e sviluppo (R&S)

- ricerca fondamentale
- ricerca applicata
- sviluppo sperimentale

Innovazione tecnologica (I)


- diverse da R&S
- prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati

Design ed ideazione estetica (D)

- operanti nei settori
 - *Tessile e moda*
 - *Calzaturiero*
 - *Occhialeria*
 - *Orafo*
 - *Mobile e arredo*
 - *Ceramica*
- Concezione e realizzazione di nuovi campionari



CREDITO DI IMPOSTA RICERCA, SVILUPPO INNOVAZIONE E DESIGN




Fonte: Ministero dello Sviluppo economico

CREDITO DI IMPOSTA RICERCA, SVILUPPO INNOVAZIONE E DESIGN

Ricerca fondamentale

Ricerca industriale

Sviluppo sperimentale



Attività	Credito massimo	Aliquota 2020	Aliquota 2021-2022
R&S	4 MLN € (PRIMA 3 MLN €)	12%	20%
INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2 MLN € (PRIMA 1,5 MLN €)	6%	10%
PROGETTI 4.0 E GREEN	2 MLN € (PRIMA 1,5 MLN €)	10%	15%
DESIGN	2 MLN EURO (PRIMA 1,5 MLN €)	6%	10%

Nuove aliquote da 2021!



SPESE AGEVOLABILI

Spese agevolabili

a) Spese di personale - ricercatori e tecnici con rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S interne all'impresa, nei limiti del loro impiego.

Premialità per spese ricercatori under 35, al primo impiego, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in possesso di laurea magistrale tecnico scientifica;

b) Quote di ammortamento, canoni di locazione e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di R&S anche per realizzare prototipi o impianti pilota, per l'importo deducibile ai fini del reddito d'impresa del periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo del 30% delle spese del personale;

c) Spese per contratti di ricerca extra-muros, aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario delle attività di R&S ammissibili al credito d'imposta. Maggiorazione del 150% della base di calcolo per attività esternalizzate a università, centri di ricerca e start-up innovative.



SPESE AGEVOLABILI

d) Quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di un'invenzione industriale o biotecnologica, una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di spesa di 1 milione di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente e esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di R&S. Spese ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti residenti in Stati *white list*; **non sono ammissibili le spese derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa acquirente. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'art. 2359, cod. civ. ;**

e) Spese per servizi di consulenza, inerenti alle attività ammissibili, nel limite massimo complessivo del 20% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese per contratti di ricerca extra-muros, al netto di eventuali maggiorazioni;

f) Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili, nel limite massimo del 30% delle spese di personale di cui alla lettera a) ovvero 30 % dei costi dei contratti extra-muros.



SPESE AGEVOLABILI

Stesse spese (fatta eccezione per la lettera d)) rilevano anche per gli altri crediti d'imposta, con alcune differenze.

Per il **credito innovazione tecnologica** viene specificato che le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica sono ammissibili al credito d'imposta nel limite massimo complessivo pari al 20% non solo delle spese di personale indicate alla lett. a), ma anche delle spese indicate alla lett. c).

Per il **credito design e ideazione estetica**, vengono incluse espressamente anche le spese relative ai software.



COMMESSE ESTERE


Non è riproposta (dal 2020) la agevolazione per le attività di R&S commissionate da impresa estera ad impresa residente in Italia (o ad una stabile organizzazione in Italia di impresa non residente).

Tale inclusione in passato era stata espressamente prevista con la **L. 232/2016** (c.d. Legge di Bilancio 2017), con l'aggiunta del **comma 1-bis all'articolo 3 D.L. 145/2013.**

v. anche **risposta all'istanza di interpello n. 83 del 26 marzo 2019.**

L'inclusione, fra gli investimenti ammissibili al credito R&S, delle spese sostenute in relazione ad attività di R&S effettuata per conto di imprese committenti estere decorreva dal periodo d'imposta successivo al 31.12.2016 (e fino a quelle sostenute nel 2019)

→ Risposta a interpello n. 187 del 17 marzo 2021



FRUIZIONE DEL CREDITO

Utilizzo esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione e subordinato agli obblighi di certificazione.



Fruizione subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Non si applicano i limiti all'utilizzo in compensazione.
Il credito non concorre alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile dell'IRAP.
Non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

FRUIZIONE DEL CREDITO

Risoluzione n. 13/E del 1 marzo 2021: codici tributo

“6938” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019”;

“6939” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”;

“6940” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”.




ALTRE DISPOSIZIONI

Credito cumulabile con altre agevolazioni aventi i medesimi costi, a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. **AL NETTO DI ALTRE SOVVENZIONI**

Documentazione

- Apposita **certificazione** rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti attestante l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e corrispondenza delle stesse con la documentazione contabile
- **Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti**, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione sono riconosciute con aumento del credito **per un importo massimo di 5.000 euro**
- I beneficiari devono **redigere e conservare una relazione tecnica che illustri finalità, contenuti e risultati delle attività ammissibili svolte** in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o sotto progetti in realizzazione. **Relazione asseverata.**



ALTRE DISPOSIZIONI


Accertamento

- L'Agenzia delle Entrate, sulla base della certificazione e della relazione tecnica ricevuta, nonché di ulteriore documentazione fornita dall'impresa, effettua i controlli per verificare le condizioni di spettanza del credito e la corretta applicazione della disciplina.
- Nel caso di indebita fruizione, anche parziale, è previsto il recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
- Se necessarie valutazioni di carattere tecnico per ammissibilità delle attività, l'Agenzia **può richiedere al MISE di esprimere il proprio parere.**



LA COLLABORAZIONE TRA MISE E AGENZIA DELLE ENTRATE

**Circolare
AE n.
31/2020**



Circolare n. 31/E del 23 dicembre 2020

L'Agenzia delle Entrate ha escluso la sua **competenza** sugli interpelli contenenti quesiti tecnici sulla riconducibilità di determinati investimenti al beneficio del credito d'imposta R&S, innovazione e design.

Con riferimento alle istanze presentate a decorrere dal 23 dicembre 2020 - ove una istanza di interpello abbia ad oggetto una questione tecnica sulla riconducibilità delle attività o dell'investimento a quelle previste dalla legge, l'Agenzia destinataria dell'interpello comunicherà al contribuente l'inammissibilità dello stesso (se il quesito tecnico è l'unico quesito dell'interpello) ovvero, qualora il quesito posto abbia a oggetto sia quesiti di natura "tecnica" che fiscale, si limiterà a rispondere esclusivamente al quesito "fiscale", ponendo a carico del contribuente l'onere di acquisire il parere del MISE (o altra amministrazione competente in materia) per i quesiti di natura tecnica.

Inoltre, in tema di **accertamento**, l'Agenzia precisa che eventuali errori nell'identificazione dell'ambito oggettivo dell'agevolazione determinano la sussistenza di "crediti inesistenti". Ne consegue l'applicabilità di un più ampio termine per il recupero dei crediti indebitamente compensati (notifica dell'atto entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo, nonché le più gravi conseguenze sanzionatorie (dal 100% al 200% del maggior credito utilizzato). **(PER RICERCA E SVILUPPO)**



MAGGIORAZIONE SUD

Già con il Decreto Rilancio ...

L'art. 244 del Decreto Rilancio prevede, per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, un incremento delle aliquote "al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle Regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia** nonché nelle Regioni **Lazio, Marche e Umbria** colpite dagli **eventi sismici** del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.

A seconda che il soggetto beneficiario sia una grande impresa, una media impresa o una piccola impresa la misura del credito d'imposta passa, rispettivamente, dal 12 al 25, 35 e 45%.

MAGGIORAZIONE RIPROPOSTA SOLO PER SUD

Legge di Bilancio 2021
proroga per il 2021 e 2022



Dal **20%** al 25%, 35% o 45%




ATTIVITÀ AMMISSIBILI (DM 26 MAGGIO 2020)

Attività di ricerca e sviluppo: attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite nel Manuale di Frascati dell'OCSE.

Attività di innovazione tecnologica: identificate nel decreto MiSE del 26 maggio 2020, tenendo conto delle linee guida del Manuale di Oslo dell'OCSE.

Attività di design e ideazione artistica: definite dal decreto MiSE, progetti finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali.

Attività di innovazione 4.0 e green: attività finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0; attività per il raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica.



IL DECRETO ATTUATIVO (D.M. 26 MAGGIO 2020)

1. RICERCA E SVILUPPO

Ricerca fondamentale: lavori sperimentali e teorici per l'acquisizione di nuove competenze in campo scientifico e tecnologico

Ricerca industriale: attività per l'individuazione di possibili utilizzazioni o applicazione delle nuove conoscenze e creazione di un «modello di prova»

Sviluppo sperimentale: lavori, basati su conoscenze esistenti, svolti per acquisire informazioni tecniche per la realizzazione di nuovi prodotti o processi di produzione o per il miglioramento di quelli già esistenti. Il risultato sono i prototipi o gli impianti pilota

2. INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Attività finalizzate alla realizzazione o all'introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa

3. DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA

Attività finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali



Costituiscono attività di R&S ammissibili al credito d'imposta i lavori svolti nel **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019** anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi d'imposta precedenti.

Ricerca fondamentale, **ricerca industriale** e **sviluppo sperimentale** in campo scientifico o tecnologico.

Attività che perseguono un **progresso o un avanzamento delle conoscenze** o delle **capacità generali** in un **campo scientifico o tecnologico** e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa (rischio fallimento anche parziale).

È necessario che l'innovazione non faccia parte dello stato delle conoscenze scientifiche o tecnologiche disponibili e accessibili per l'impresa all'inizio delle operazioni di ricerca e sviluppo.



INNOVAZIONE

Costituiscono attività di **INNOVAZIONE** ammissibili al credito d'imposta i lavori svolti nel **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019** anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi d'imposta precedenti.

Attività finalizzate alla realizzazione o all'introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa.

Lavori svolti nelle **fasi precompetitive legate alla progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche** fino ai lavori concernenti **le fasi di test e valutazione dei prototipi** o delle installazioni pilota.



Costituiscono attività ammissibili al credito d'imposta i lavori svolti nel **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019** anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi d'imposta precedenti.

Lavori di **design e ideazione estetica** finalizzati a **innovare in modo significativo** i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali.

Per le imprese operanti nel settore dell'abbigliamento e negli altri settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti, sono considerate attività ammissibili al credito d'imposta i lavori relativi alla **concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari**.

Le attività ammissibili al credito d'imposta riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.



DEFINIZIONE DI PROGETTO 4.0

Attività finalizzate alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l'integrazione e l'interconnessione dei fattori, interni ed esterni all'azienda, rilevanti per la creazione di valore.

Esempi...

- Interconnessione dispositivi hardware e delle applicazioni software (es. Mes, Scada);
- Soluzioni che consentono di migliorare l'utilizzo delle macchine, ridurre i lead time di produzione, migliorare i tempi di consegna;
- Integrazione tra il sistema informatico e le fasi del processo produttivo;
- Introduzioni di soluzioni per la pianificazione e la simulazione di processi produttivi;
- Raccolta automatica dei dati di processo per la generazione di KPI aziendali;
- Digitalizzazione di processi (manutenzione predittiva, tracciabilità processo/prodotto, logistica/magazzino/movimentazione, controllo qualità, ecc.);
- Digitalizzazione delle interazioni tra le imprese della filiera produttiva;
- Soluzioni per la cybersecurity, edge e cloud computing.



DEFINIZIONE DI PROGETTO

Attività finalizzate alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell'economia circolare

Esempi...

- Progettazione di prodotti sostenibili, che possono essere riutilizzati, riparati o aggiornati o sottoposti a riciclo di elevata qualità per il recupero dei materiali (ecodesign);
- Realizzazione di catene del valore a ciclo chiuso nella produzione ed utilizzo di componenti e materiali;
- Introduzione di modelli di sinergia tra sistemi industriali caratterizzati da rapporti di interdipendenza funzionale in relazione alle risorse materiali ed energetiche (es. sottoprodotti, rifiuti, energia termica di scarto, ciclo integrato acque);
- Soluzioni tecnologiche per il recupero di materie prime seconde di alta qualità;
- Introduzione di tecnologie e processi di disassemblaggio e/o *remanufacturing*;
- Soluzioni tecnologiche per il monitoraggio del ciclo di vita del prodotto al fine di facilitarne il collezionamento per il recupero dei materiali.

CREDITO FORMAZIONE 4.0

- **OBIETTIVO:** acquisizione e consolidamento delle conoscenze in tecnologie 4.0 indicate nel Piano Nazionale Industria 4.0
- **BENEFICIARI:** tutte le imprese residenti in Italia indipendentemente da dimensione, settore e forma giuridica, regime contabile e sistema di determinazione del reddito a fini fiscali
- **ATTIVITÀ AMMISSIBILI:** attività di formazione volte a acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie 4.0 indicate dal Piano Nazionale (cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e aumentata, robotica, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, IoT, integrazione digitale dei processi aziendali).

Sono escluse le attività di formazione ordinaria o periodica (es. salute, sicurezza sul lavoro, protezione dell'ambiente, ecc..)

È stato eliminato l'obbligo di pattuire le attività di formazione attraverso **contratti collettivi aziendali o territoriali** (dal 2020)



CREDITO FORMAZIONE 4.0

Dimensioni d'impresa	Ammontare massimo agevolabile	Aliquota
PICCOLE	300.000 euro	50%
MEDIE	250.000 euro	40%
GRANDI	250.000 euro	30%
TUTTE LE IMPRESE CON LAVORATORI DIPENDENTI SVANTAGGIATI O ULTRASVANTAGGIATI (decreto Min. Lavoro 17/10/2017)		60% (restano fermi i limiti massimi)



CREDITO FORMAZIONE 4.0

- **Destinatari della formazione:** personale dipendente = personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato anche a tempo determinato, personale con contratto di apprendistato. Esclusi altri collaboratori con contratti lavorativi diversi.
- **Docenti:**
 - personale dipendente. In questo caso le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua del dipendente docente
 - Soggetti terzi: **soggetti accreditati** per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o la provincia in cui l'impresa ha sede; università e strutture collegate; soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali; soggetti in possesso della certificazione Uni en ISO 9001:2000 settore EA 37; **ITS (dal 2020)**



CREDITO FORMAZIONE 4.0

- **BASE DI CALCOLO:** costo aziendale dei lavoratori per il periodo in cui sono impegnati nella formazione

NOVITÀ 2021

NUOVA FORMULAZIONE: incluse nella base di calcolo anche le spese indicate all'art 31 comma 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014:

- le **spese di personale** relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- i **costi di esercizio** relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione
- i costi dei **servizi di consulenza** connessi al progetto di formazione;
- le **spese di personale** relative ai partecipanti alla formazione (già previste) e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Restano escluse dai costi di esercizio ammissibili le spese di alloggio, ad eccezione di quelle minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità



CREDITO FORMAZIONE 4.0

- Credito utilizzabile in compensazione (cod. tributo 6897), senza limiti, dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento dei costi e dopo aver adempiuto agli obblighi di **CERTIFICAZIONE**

Indicazione in dichiarazione dei redditi (con informazioni relative alle ore e ai lavoratori che hanno preso parte alla attività di formazione

dei costi di formazione da parte del soggetto incaricato della revisione ovvero da un professionista iscritto al registro dei revisori legali o da una società di revisione (esenti le imprese con bilancio revisionato) **+ credito aggiuntivo 5.000 €**

+ relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività svolte e registri nominativi

+ Comunicazione Mise

**Avviso MiSE
29 dicembre
2020**

+ altra documentazione contabile o amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio





Grazie per l'attenzione.